

## **MEMORIA AIVITER. Aggiornamento al 30 maggio 2015**

**PENSIONAMENTI ANTICIPATI (ex pensioni anzianità) per il triennio 2015-2017 senza penalizzazione. Computo più favorevole della anzianità contributiva minima utile per le vittime del terrorismo e loro familiari. Riferimenti:**

- art. 1 comma 113 legge n.190/2014 (STABILITA' 2015) con beneficiari potenziali VITTIME DEL TERRORISMO e familiari destinatari dei commi 1, 1-ter, art. 3 legge n. 206/2004;
- Circolare INPS dispositiva n. 74/2015 Parte II " RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA PENSIONE ANTICIPATA PER I SOGGETTI CON ETA' INFERIORE AI 62 ANNI: casi di non applicazione"

Invitiamo ad una attenta lettura di quanto segue poiché è stata disposta una più favorevole attuazione ai pensionamenti anticipati (ex pensioni di anzianità) già previsti dalla Legge FORNERO.

**Il comma 113 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto nuove e più favorevoli disposizioni per il calcolo dell'anzianità contributiva utile , limitatamente al triennio 2015-2017, consentendo l'accesso al pensionamento anticipato (ex pensione di anzianità) con decorrenza dal 1° gennaio 2015, in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, senza incorrere nella riduzione percentuale (penalizzazione) prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni .**

La nuova norma sopra citata introduce novità che possono interessare le vittime del terrorismo e loro familiari, compresi i coniugi e figli degli invalidi subentrati dopo l'attentato terroristico, già destinatari dei benefici pensionistici previsti dall'art. 3 della legge n. 206/2004: 10 anni di contribuzione figurativa ai fini pensioni pensionistici e previdenziali nonché l'esenzione fiscale.

*Con certezza i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti a gestione obbligatoria INPS ed ex INPDAP sono destinatari della nuova disposizione mentre deve esserne verificata l'applicabilità per altre categorie,*

Le penalità di norma previste per il pensionamento anticipato in **possesso dei requisiti contributivi complessivi minimi richiesti** ma con età anagrafica inferiore a 62 anni, sono le seguenti:

2% per ogni anno antecedente i 60 anni, 1% per anno fino a 62 anni.

Ad esempio qualora si volesse fruire del pensionamento anticipato effettivo a 55 anni di età anagrafica, senza l'applicazione della nuova norma, la penalità sarebbe la seguente:

10% per i 5 anni anticipati rispetto al primo step di 60 anni di età anagrafica (2% + 2% + 2% + 2% + 2%) .+ 2 % (1% + 1%) per i due anni rimanenti da 60 fino a 62 anni (l'età anagrafica attualmente prevista per il pensionamento anticipato senza penalizzazioni) , per un totale non trascurabile **di una decurtazione complessiva del 12%** circa sulle quote retributive di contribuzione al 31/12/2011.

Da considerarsi inoltre che una volta ottenuta la pensione con la riduzione in esame, tale decurtazione rimane definitiva nel tempo e non può essere eliminata al perfezionamento del 62° anno di età.

**I lavoratori dipendenti e autonomi iscritti a gestione obbligatoria INPS ed ex INPDAP, possono invece ora accedere ai pensionamenti anticipati, nel periodo 2015-2017, senza incorrere in alcuna penalità , con il solo possesso dei requisiti contributivi complessivi minimi richiesti prescindendo dall'altro requisito richiesto dell'età anagrafica minima di 62 anni. Quindi ad una età anagrafica anche inferiore ai 62 anni.**

I requisiti complessivi minimi contributivi recentemente aggiornati, nel periodo in deroga 1/01/15-31/12/17, richiesti per il pensionamento anticipato dei dipendenti privati e pubblici sono i seguenti :

**-per gli uomini 42 anni e 6 mesi per l'anno 2015 e 42 anni e 10 mesi per gli anni 2016 e 2017;**

**-per le donne 41 anni e 6 mesi per il 2015, 41 anni e dieci mesi per il 2016 e 2017.**

La nuova norma introduce l'estensione dell'anzianità contributiva utile considerando oltre ai periodi di prestazione effettiva di lavoro – rimanendo in essa inclusa e parificata i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di

emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/1992 (vedi messaggio n. 5280 dell'11 giugno 2014) - **anche i periodi senza prestazione effettiva di lavoro, purché anch'essi coperti da contributi.**

E' quest'ultima la novità poiché **tra i periodi utili e senza prestazione lavorativa che erano stati in precedenza esclusi, possono oggi rientrarvi ad esempio:**

**a) riscatti degli anni di laurea per l'intero corso di laurea ma anche per più limitati periodi utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta** \* (nota) escludendo però sempre la sovrapposizione con periodi di attività lavorativa coperta da contributi ;

\* qualora si intendano riscattare a pagamento periodi di laurea ecc.. si consiglia di fare istanza all'Ente Pensionistico competente senza dare alcuna indicazione circa il beneficio pensionistico aggiuntivo dei 10 anni di contribuzione figurativa previsti dall'art. 3 della legge n. 206/2004

b) ricongiunzioni, contributi volontari sempre se non sovrapponibili con periodi di attività lavorativa coperti da contributi;

**c) i 10 anni massimi di contribuzione figurativa stabiliti per le vittime del terrorismo e loro familiari destinatari dei benefici pensionistici disposti dall' art. 3 commi 1 e 1-ter della legge 206/2004** e da collocarsi questi anni di contribuzione figurativa generalmente nel periodo più favorevole. Al riguardo invitiamo a consultare le indicazioni di dettaglio riferite alle posizioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici fornite dai diversi istituti pensionistici e rilevabili sul nostro sito [www.vittimerrorismo.it](http://www.vittimerrorismo.it) in home page, cliccando nel riquadro in alto **LEGISLAZIONE** e selezionando :

1) per gli assicurati INPS nell'elenco delle circolari INPS le seguenti:

le Circ. n. 122/2007 par. 4 "Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva" e n. 98/2008 par. 4 "Chiarimenti in materia di attribuzione dei benefici", punto 4.1 "Aumento figurativo dei 10 anni di contribuzione figurativa" lettere a) e c);

2) per gli assicurati ex INPDAP nell'elenco delle circolari INPDAP le seguenti: la Circ. n. 30/2007 Art. 3 terzo capoverso, la Nota operativa n. 58/2009 pag. 2 ultimo cpv., la Nota operativa n. 41/2009 secondo capoverso.

Pertanto limitatamente al periodo 1 gennaio 2015-31 dicembre 2017, i periodi di contribuzione figurativa attribuibili nella misura massima di 10 anni per le vittime del terrorismo e loro familiari beneficiari dell'art. 3 commi 1 e 1-ter della legge n. 206/2004 e collocabili secondo le indicazioni delle circolari INPS e INPDAP già citate nonché, per tutti gli assicurati, gli anni di laurea riscattabili per il periodo effettivamente utile ( che potrebbe essere anche inferiore agli anni pieni del corso di laurea) e, ricongiunzioni, contributi volontari ecc.. possono concorrere al raggiungimento del requisito contributivo minimo necessario per accedere al pensionamento anticipato anche al di sotto dell'età anagrafica di 62 anni, senza incorrere in penalizzazioni.

Per la applicazione operativa dei pensionamenti anticipati in argomento **l'INPS** ha finalmente emanato la circolare n.74 del 10/04/15 riportata di seguito. Si segnala in particolare di interesse la seconda parte di detta circolare che invitiamo a leggere con estrema attenzione, incluso il par. 4 , poiché sancisce l'importante principio della cristallizzazione del diritto, cioè la possibilità di poter fruire del pensionamento anticipato senza penalizzazioni anche se l'attività lavorativa dovesse proseguire, dopo la maturazione del diritto nel periodo 2015-2017 ( Il parte, par. 4 Circ. INPS n. 74/2015). In termini più semplici la penalizzazione non si applica sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Pertanto grazie al principio della cristallizzazione dei requisiti per la pensione, la penalità non si applica anche nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto il requisito contributivo entro il 2017 ma posticipano la liquidazione della pensione ad un data successiva al 31.12.2017.

**N.B:** Per i soggetti in posizione previdenziale disciplinata dalle **Casse Private**, Fondi particolari quali ad es. **il Fondo Volo** è necessario verificare l'eventuale recepimento e modalità applicative di quanto sopra indicato per i pensionamenti anticipati per i dipendenti e lavoratori autonomi nel periodo 2015-2017 (comma 113, art. 1 legge 190/14 nonché Circ. INPS n. 74 del 10/04/2015 riportata di seguito) , prendendo visione della specifica normativa applicata , contattando il personale esperto e di adeguato livello delle Casse private e Fondi particolari. E' necessario acquisire preventivamente prima di prendere qualsiasi iniziativa, le regole certe ed aggiornate di pensionamento anticipato stabilite dai rispettivi Regolamenti delle Casse e dei Fondi particolari /speciali di iscrizione e solo successivamente eventualmente procedere .

pensionamenti anticipati 2015-17 senza penalizzazioni al 30\_5\_15

**INPS circolare n. 74 del 10 aprile 2014 (STRALCIO) di cui si segnale in particolare la PARTE II quella di interesse ai fini della presente memoria**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici  
e, per conoscenza,  
Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.**

**SOMMARIO:** *l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.*

***Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.***

**Premessa**

**Parte I**

OMISSISSIS

**Parte II**

## **Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni**

### **1. Normativa di riferimento**

### **2. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015**

### **3. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015**

### **4. Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata**

#### **Premessa.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Con l'art 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

**L'art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni.**

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n.1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni procedurali.

Parte I  
Omississ

## **Parte II (QUELLA CHE INTERESSA)**

### **Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.**

**L'articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»".**

#### **1. Normativa di riferimento**

Com'è noto, l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento

pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2

punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013).

**L'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra è cenno, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggio n. 5280 dell'11 giugno 2014).**

**L'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, nel sostituire il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.**

## **2. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.**

**L'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.**

**Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**

## **3. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.**

Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 2-quater, del

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 e secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 ed i messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 del 2014.

Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per "*anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro*", deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di "*prestazione effettiva di lavoro*", espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall'articolo 6, comma 2-quater.

#### **4. Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata**

**In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell'eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.**

*Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa **al fine di evitare**, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2-quater, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato art. 24, comma 10.*

*In applicazione di detto principio, **con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, di cui al punto 2 parte II, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest'ultima l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.***

**Il Direttore Generale  
Cioffi**

**INPS Circ. n. 74 del 10 aprile 2014**